



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2042/2018 R.G.

fra

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Nunziata ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Salerno, alla via Irno n. 11, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46 *ope legis* domiciliario;

RESISTENTI

Conclusioni: come in atti.



FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex 414 c.p.c., contenente istanza di emissione di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato il 25.06.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola dell'infanzia in virtù del contratto del 13.09.2016 per la classe di concorso AAAA e titolare nonché in servizio presso l'ambito 0002 della Basilicata, [REDACTED], deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente, presso istituti privati paritari per gli anni scolastici 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; che, in attuazione del disposto del C.C.N.I. dell'11.04.2017, presentava domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, indicando tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti, compresi quelli svolti nella scuola paritaria; che l'Ufficio Scolastico di Potenza inviava mail di convalida della domanda, senza riconoscere il servizio pre-ruolo "paritario", riconoscendole, per l'effetto, solo il punteggio di n. 33 e ulteriori 6 punti per il ricongiungimento; che, se le fossero stati riconosciuti i 6 punti previsti per ogni anno pre-ruolo presso la scuola paritaria, avrebbe avuto ulteriori 54 (più 6 per il ricongiungimento).

Allegava in diritto che la mancata attribuzione del punteggio derivante dal servizio prestato presso gli istituti paritari prevista dalla disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI dell'11.04.2017 per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 era illegittima per la palese violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione nonché delle norme di cui all'art. 1 della legge 62/2000 e all'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 (conv. in L. 333/2001) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 368/01 e dell'art. 45, comma 2, D.Lgs n. 165/01.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale 1) di ordinare e condannare le Amministrazioni resistenti a valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2018/2019, il servizio di insegnamento svolto da parte ricorrente presso gli istituti scolastici paritari, indicati in narrativa, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità di ulteriori punti 54, ovvero il punteggio ritenuto di giustizia, corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante ai base al corretto punteggio di mobilità. Quindi, condannare le resistenti, ai fini della



graduatoria per la mobilità a.s. 2018/2019, ad assegnare alla ricorrente nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 e 2 del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente; 2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda, ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare alla ricorrente uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di trasferimento, quindi, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio ottenuto; 3) con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e domandavano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

La questione oggetto del presente giudizio attiene alla sussistenza del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alla "Note comuni" allegata al CCNI per la mobilità del personale docente.

Al riguardo giova riportare quanto statuito, con provvedimento n. 535/2016 R.G. dal Tribunale di Caltagirone, est. Dott. A. Gasparini, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattando di una vicenda identica al caso oggetto del presente ricorso.



“La L. 62/00 ha affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e dagli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1 commi 1 e 3).

A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi , al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15.06.2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni della legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del D.Lgs 297/1994 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate”(comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente



disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato disciplinato dal D.L. 205/05 (conv. in L. 27/06) che, all'art. 1 bis, ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I. II e II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 ha riconosciuto che la L. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti...nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297"...."Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 n. 250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri volti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal



disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n.255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16/4/1994 n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014)".

Infine giova richiamare la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 la quale, nella clausola 4 (principio di non discriminazione) al punto 1 stabilisce: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive"* e al punto 4 dispone *"I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

Orbene dall'esame delle richiamate disposizioni emerge come la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI dell'11.04.2017 per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 e 2018/2019 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla suddetta direttiva (avente come destinatari anche i lavoratori del settore pubblico) oltre che con il principi di cui



all'art. 3 e 97 della Costituzione.

Per tutto quanto esposto, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 e 2018/2019 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s. 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale ed ordina all'amministrazione resistente di attribuire ulteriori 54 punti (più 6 punti per il ricongiungimento), da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico e dispone la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2018/2019 con il punteggio come sopra indicato.

3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia, i contrasti giurisprudenziali al riguardo impongono la integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 25.06.2018, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 e 2018/2019 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s. 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio



statale:

- 2) ordina all'amministrazione resistente di attribuire ulteriori 54 punti (più 6 punti per il ricongiungimento), da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico;
- 3) dispone la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2018/2019 con il punteggio come sopra indicato;
- 4) compensa interamente le spese di lite.

Potenza, 18 ottobre 2018.

Il Giudice del Lavoro

Rosalba De Bonis

